

Memento Pratico

PROCEDURA PENALE

NUOVA EDIZIONE
2025
Integrata, rivista
e aggiornata



Estratto



Lefebvre Giuffrè

INCLUSA
VERSIONE DIGITALE



L'opera è stata ideata e realizzata dalla

Redazione Legale Memento

Lefebvre Giuffrè

A questa edizione hanno collaborato

dott. Ferdinando Brizzi

avv. Irene Guerini

avv. Laura Ninni

© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - 2025 - via Monte Rosa, 91 - 20149, Milano

*I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo
(compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Presentazione

Questa nuova edizione 2025 del Memento Procedura Penale è stata **ampliata e aggiornata** con tutte le numerose novità legislative intervenute dopo il decreto correttivo e integrativo alla riforma Cartabia (D.Lgs. 31/2024), tra le quali ricordiamo la legge Nordio (L. 114/2024), il decreto sanitari (DL 137/2024 conv. in L. 171/2024), il decreto salva infrazioni (DL 131/2024 conv. in L. 166/2024), il decreto carceri (DL 92/2024 conv. in L. 112/2024) e il decreto sicurezza (DL 48/2025) ed è integrata con i molti decreti attuativi della riforma, nonché con le decisioni giurisprudenziali di legittimità e di merito più rilevanti.

Il volume è **suddiviso** in sedici parti. La trattazione si apre con l'esame delle **regole generali** del processo (giurisdizione, competenza, soggetti, atti e notificazioni), per poi approfondire il processo telematico (aggiornato con i nuovi decreti ministeriali intercorsi, tra i quali l'ultimo DM Giustizia 27 dicembre 2024 n. 206), le prove e le misure cautelari.

Si affronta quindi l'**intero** procedimento penale: dalle indagini preliminari, nuovamente riviste e modificate dal decreto correttivo, all'udienza preliminare, al dibattimento di primo grado, con le novità che hanno interessato anche il processo in assenza, alle regole avanti al giudice di pace e al tribunale monocratico, senza dimenticare l'esame del **processo minorile**, anch'esso aggiornato con le ultime novità legislative.

Un'ampia analisi è riservata ai procedimenti **speciali** (patteggiamento, giudizio abbreviato, immediato e direttissimo e procedimento per decreto).

Anche la disciplina delle **impugnazioni** (appello, ricorso per cassazione, revisione e rescissione) è stata oggetto di importanti modifiche ad opera del decreto correttivo.

Si passa, infine, alla fase di **esecuzione** della sentenza e al tema della **giustizia riparativa**, anch'essa aggiornata dai decreti ministeriali e modificata dal decreto correttivo, per finire con l'esame dei rapporti con le giurisdizioni **straniere** (estradizione, mandato d'arresto europeo, ordine di indagine e rogatorie internazionali).

Chiude il volume un'**appendice** che contiene:

- **tabelle di confronto** tra il vecchio testo del c.p.p. e delle sue disposizioni di attuazione ed il nuovo testo modificato dal decreto correttivo, con il rinvio al punto del volume in cui il correttivo è esaminato;
- due **indici**: uno per articolo (si elencano gli articoli del codice rinviando ai paragrafi in cui la materia è trattata) e un ampio indice analitico ragionato, con i richiami puntuali al testo.

Il Memento esamina la materia con precisione e chiarezza espositiva, grazie a una struttura agile e organizzata, caratteristica tipica della collana *Memento*.

Piano dell'opera

Presentazione		pag. 5
Principali abbreviazioni		pag. 8
Introduzione		pag. 9
Parte I - REGOLE GENERALI		567
Capitolo 1.	Giurisdizione	868
Capitolo 2.	Competenza	1264
Capitolo 3.	Soggetti del procedimento	1830
Capitolo 4.	Atti	4027
Capitolo 5.	Termini	4928
Capitolo 6.	Notificazioni	5374
Capitolo 7.	Comunicazioni	5699
Capitolo 8.	Fascicolo informatico	5780
Parte II - PROCESSO PENALE TELEMATICO (PPT)		5820
Parte III - PROVE		6480
Capitolo 1.	Principi generali	6490
Capitolo 2.	Mezzi di prova	7017
Capitolo 3.	Mezzi di ricerca della prova	8290
Parte IV - MISURE CAUTELARI		9547
Capitolo 1.	Misure cautelari in generale	9863
Capitolo 2.	Misure cautelari personali	10249
Capitolo 3.	Misure cautelari reali	12341
Parte V - INDAGINI PRELIMINARI		13397
Capitolo 1.	Notizia di reato	13718
Capitolo 2.	Condizioni di procedibilità	14290
Capitolo 3.	Segreto investigativo e divieti di pubblicazione	14851
Capitolo 4.	Attività di iniziativa della polizia giudiziaria	15337
Capitolo 5.	Attività di indagine del pubblico ministero	16178
Capitolo 6.	Investigazioni del difensore	17054
Capitolo 7.	Arresto, fermo e allontanamento dalla casa familiare	17585
Capitolo 8.	Incidente probatorio	18286
Capitolo 9.	Chiusura delle indagini preliminari	18970
Parte VI - UDIENZA PRELIMINARE		19839
Parte VII - PROCESSO IN ASSENZA		20750
Parte VIII - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO		21140
Capitolo 1.	Regole generali	21456
Capitolo 2.	Atti preliminari al dibattimento	21952

Capitolo 3.	Apertura del dibattimento	22483
Capitolo 4.	Istruzione dibattimentale	22899
Capitolo 5.	Decisione	24035
Parte IX - PROCEDIMENTI SPECIALI		24926
Capitolo 1.	Giudizio abbreviato	25232
Capitolo 2.	Patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti)	25833
Capitolo 3.	Giudizio direttissimo	26484
Capitolo 4.	Giudizio immediato	26915
Capitolo 5.	Procedimento per decreto	27351
Capitolo 6.	Sospensione del procedimento con messa alla prova	27832
Parte X - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO		28534
Parte XI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE		29206
Parte XII - PROCESSO MINORILE		30262
Parte XIII - IMPUGNAZIONI		31238
Capitolo 1.	Regole comuni	31554
Capitolo 2.	Appello	32550
Capitolo 3.	Ricorso per cassazione	33376
Capitolo 4.	Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU	34200
Capitolo 5.	Revisione	34492
Capitolo 6.	Rescissione del giudicato	35023
Parte XIV - GIUDICATO ED ESECUZIONE PENALE		35600
Capitolo 1.	Giudicato penale	35865
Capitolo 2.	Esecuzione penale	36396
Parte XV - GIUSTIZIA RIPARATIVA		37500
Parte XVI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE		38120
Capitolo 1.	Fonti e principi generali	38129
Capitolo 2.	Estradizione	38575
Capitolo 3.	Ordine di indagine europeo	39621
Capitolo 4.	Rogatorie internazionali	40267
Capitolo 5.	Riconoscimento delle sentenze penali straniere	40738
Capitolo 6.	Esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane	41204
Capitolo 7.	Trasferimento dei procedimenti penali	41560
APPENDICE		
DECRETO CORRETTIVO: TABELLE DI SINTESI		45000
INDICI		
Indice per articolo del c.p.p.		pag. 1320
Indice analitico		pag. 1350

Introduzione

In generale il **processo** è il mezzo attraverso il quale si attua il potere giurisdizionale dello Stato: il termine indica gli atti e le attività posti in essere nei tempi e con le forme prescritti dalla legge e diretti ad attuare la giurisdizione.

Il processo penale può essere **intrapreso** esclusivamente nei confronti di una persona fisica e ha lo **scopo** di accertare se un determinato reato è stato commesso e chi ne è l'autore e stabilire quindi se a tale persona debba essere applicata la pena prevista dal diritto penale sostanziale per il reato.

Il diritto **processuale penale** regola tale procedimento (ordine degli atti, forme da osservare, organi e soggetti competenti), mentre il diritto **penale** definisce quali sono i fatti costituenti reato e le sanzioni previste per chi li commette.

Nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, lo Stato tutela la società punendo i colpevoli di un fatto ritenuto illegittimo, mentre l'accusato esercita i propri diritti tra i quali quello alla difesa e ad avere un giusto processo.

Il legislatore è libero, nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli sovranazionali, di costruire un sistema processuale. I due principali **modelli processuali** sono il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio, i quali sono legati alla storia e alle tradizioni di uno Stato e risentono del suo sistema politico, economico e culturale.

L'ordinamento italiano è incentrato sul sistema accusatorio, precisato di seguito, contrapposto al sistema inquisitorio precedentemente in vigore.

SISTEMA ACCUSATORIO Il processo penale in Italia si basa sul sistema accusatorio, fondato sulla separazione tra funzione inquirente e giudicante della magistratura, sul contraddittorio e sulla oralità: le funzioni processuali sono ripartite e bilanciate tra accusa e difesa, mentre il giudice rimane terzo, imparziale e indipendente.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- **iniziativa di parte**: l'esercizio dell'azione penale è demandato a un organo pubblico, ossia il pubblico ministero (PM), mentre al giudice non spetta alcuna iniziativa d'ufficio;
- **contraddittorio** tra accusa e difesa: le prove devono formarsi davanti al giudice con un sistema che garantisca a ciascuna di esse di sostenere le proprie ragioni (ad esempio nell'esame incrociato del testimone ciascuna parte può porre le proprie domande al dichiarante);
- **oralità**: la prova si acquisisce oralmente, per meglio valutare l'attendibilità e la credibilità di chi rende dichiarazioni. L'imputato ha quindi la facoltà di far interrogare davanti al giudice i soggetti che rendono dichiarazioni a suo carico. Negli ultimi anni si sono introdotte eccezioni alla oralità, ammettendo dichiarazioni rese prima del dibattimento;
- iniziativa **probatoria** di parte e **limiti** all'ammissibilità delle prove: questo sistema impone una precisa disciplina della prova. La ricerca, l'ammissione e la valutazione della prova sono ripartiti tra accusa, difesa e giudice. Chi accusa ha l'onere di ricercare le prove e di convincere il giudice che l'imputato è colpevole; chi si difende ha il potere di dimostrare la propria innocenza o di convincere il giudice che il fatto deve essere ricostruito diversamente dall'accusa. Il giudice decide se ammettere o meno la prova. L'esame incrociato in dibattimento è l'istituto che riassume le caratteristiche essenziali del sistema accusatorio;
- **presunzione di innocenza**: il giudice emette una sentenza di condanna solo se l'accusa ha provato che la persona ha commesso il fatto oltre ogni ragionevole dubbio;
- limiti alla **custodia cautelare**: in applicazione della presunzione d'innocenza, la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria e la custodia cautelare può applicarsi solo se e in quanto vi siano prove che dimostrino che esistono in concreto delle esigenze cautelari;
- le **impugnazioni** hanno lo scopo di verificare che il giudice nei gradi precedenti abbia osservato i diritti delle parti e di valutare se ha motivato la decisione in modo ragionevole. Di regola di fronte al giudice dell'impugnazione, che dev'essere terzo e imparziale, non si formano nuove prove.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE Il processo penale si articola in **tre fasi**: le indagini preliminari, l'udienza preliminare e il dibattimento.

1

6

11

All'interno di queste fasi il PM cerca le prove mentre il giudice dirige l'assunzione delle stesse decidendo nel merito con imparzialità e sulla base delle richieste formulate dalle parti. In linea generale, il dibattimento sfocia nella **sentenza** conclusiva, che può essere di assoluzione o di condanna.

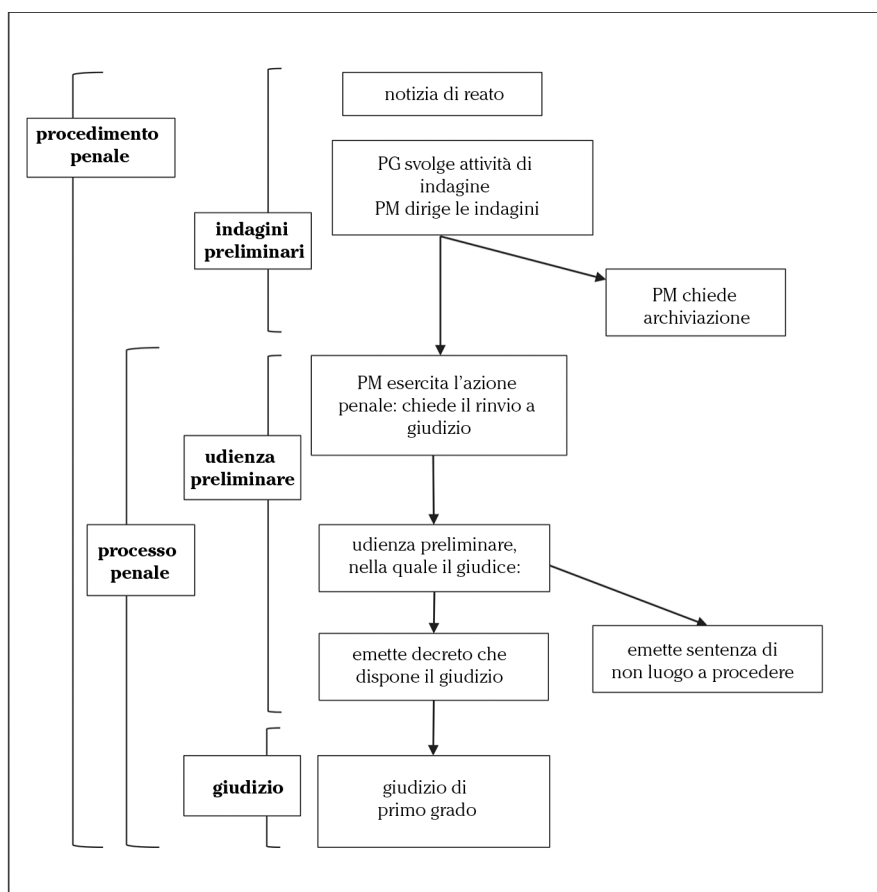
La sentenza di primo grado può essere impugnata per rimuovere il provvedimento giurisdizionale svantaggioso, che si assume errato, mediante il controllo operato da un **giudice differente** da quello che ha emesso il provvedimento stesso.

I mezzi di impugnazione ordinari, che possono essere esperiti prima che la sentenza diventi irrevocabile sono l'**appello** (in cui il giudice può riesaminare il merito e la legittimità della sentenza, nei limiti dei motivi addotti dalle parti) e il ricorso in **cassazione** (che riguarda solo vizi di legittimità, nei casi previsti dalla legge).

I provvedimenti di condanna **passati in giudicato** sono infine eseguiti, anche coattivamente, nei confronti del condannato.

Per **semplificare** e **velocizzare** il procedimento sopra descritto sono stati introdotti nell'ordinamento alcuni procedimenti o riti speciali.

46 PROCEDIMENTO E PROCESSO Lo schema riassume il procedimento ordinario distinguendo tra procedimento, fase delle indagini e fase processuale.



56 CODICE E ALTRE FONTI DEL PROCESSO PENALE La fonte principale che regola il processo è il codice di procedura penale (d'ora in poi c.p.p.) il cui testo è **in vigore** dal 24 ottobre 1989 (DPR 447/88), **in esecuzione della** legge delega per la riforma del processo penale che ha avviato l'azione riformatrice (L. 81/87). Si tratta di un codice che ha sostituito quello del 1930.

Altre fonti rilevanti sono:

- le disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie (D.Lgs. 271/99);
- il regolamento per l'esecuzione del codice (DM 30 settembre 1989 n. 334);
- il decreto relativo al processo minorile (DPR 448/88);
- le disposizioni che regolano il procedimento davanti al giudice di pace (D.Lgs. 274/2000);
- il decreto sulla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001).

Riforma Cartabia Il codice di procedura penale è stato oggetto di numerosi interventi, tra i quali il più rilevante è stato la c.d. riforma Cartabia contenuta in un decreto legislativo (D.Lgs. 150/2022), emanato in attuazione della legge delega del 2021 (L. 134/2021).

Il decreto legislativo è stato seguito da un decreto legge (DL 162/2022 conv. in L. 199/2022) che, oltre ad aver spostato in avanti l'**entrata in vigore** della riforma al 30 dicembre 2022 (art. 99 bis D.Lgs. 150/2022 aggiunto dall'art. 6 c. 1 DL 162/2022 conv. in L. 199/2022), ha dettato una articolata disciplina **transitoria**.

Si sono susseguiti numerosi **decreti ministeriali attuativi** alla riforma Cartabia, tra i più recenti dei quali il DM 217/2023 relativo al processo telematico, alla data di entrata in vigore e all'obbligo di deposito telematico e il DM 15 dicembre 2023 in tema di giustizia riparativa.

In merito allo **slittamento dell'entrata in vigore** della riforma Cartabia, originariamente previsto per il 1° novembre 2022, poi rimandato al successivo 30 dicembre 2022 si è pronunciata la Consulta ritenendolo legittimo.

La questione, in particolare, è stata sollevata in quanto ha generato notevoli problematiche applicative con riguardo ai reati il cui originario regime di procedibilità d'ufficio è mutato, divenendo a querela di parte. La Consulta ha statuito, a tal proposito, che il differimento dell'entrata in vigore, stabilito attraverso un decreto legge, non è stato illegittimo in quanto l'individuazione di un diverso termine di *vacatio legis* appartiene a pieno titolo alle facoltà discrezionali del legislatore, censurabili soltanto quando siano manifestamente illogiche (C.Cost. 18 luglio 2023 n. 151).

Decreto correttivo alla Riforma Cartabia Il decreto correttivo e integrativo alla Riforma Cartabia, D.Lgs. 31/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2024 n. 67, ed **entrato in vigore** il 4 aprile 2024, ha apportato modifiche ed integrazioni, senza alterare i principi e i criteri direttivi della legge delega (L. 134/2021), comportando, con alcune disposizioni, un adeguamento della struttura legislativa originaria, mentre con altre una più incisiva modifica dei meccanismi processuali.

Una disciplina integrativa è stata prevista per i riti speciali, mentre le modifiche più significative hanno riguardato le indagini preliminari e l'applicazione delle pene sostitutive.

Sono poi state apportate delle modifiche ad alcune disposizioni transitorie del codice di procedura penale e ad altre leggi trattate nel manuale.

Chiudono il decreto due disposizioni di regime transitorio.

61

62

SEZIONE 3

Intercettazioni

SOMMARIO

I. Tipi di intercettazione	8756	VII. Utilizzazione in altri procedimenti	8946
II. Presupposti di ammissibilità	8776	VIII. Violazione delle norme sulle intercettazioni	8956
III. Autorizzazione a disporre le intercettazioni	8801	IX. Agente segreto attrezzato per il suono	8976
IV. Esecuzione delle operazioni	8826	X. Spese di intercettazione	8991
V. Acquisizione delle intercettazioni .	8896		
VI. Conservazione della documentazione	8910		

Nel silenzio della legge, la giurisprudenza definisce l'intercettazione come la «captazione» o l'«apprensione occulta» in tempo reale ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l'apprensione è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza agli interlocutori (C.Cost. 7 giugno 2023 n. 170, C.Cost. 11 marzo 1993 n. 81, Cass. pen. SU 28 maggio 2003 n. 36747). L'intercettazione, quindi, è tale quando ricorrono i seguenti **requisiti**:

- 1) i soggetti comunicano tra loro col preciso intento di escludere gli altri dal contenuto della comunicazione e in modo tale da tenere quest'ultima segreta;
- 2) sono usati strumenti tecnici per captare i contenuti della comunicazione, che violano la libertà e segretezza del colloquio;
- 3) il soggetto captante deve essere estraneo al colloquio, violando in modo «clandestino» la segretezza della conversazione.

Le **registrazioni** di conversazioni e di video tra presenti, **compiute** di propria iniziativa **da uno degli interlocutori**, non rientrano nel concetto di intercettazione, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti e alle formalità delle intercettazioni (Cass. pen. 6 luglio 2022 n. 40148, Cass. pen. 5 febbraio 2021 n. 13787). Esse, invece, hanno natura di prova atipica se **funzionali al procedimento**, cioè formate «durante il» o «in funzione del» procedimento (Cass. pen. 21 settembre 2022 n. 46185).

Allo stesso modo l'**ascolto di telefonata** in viva voce da parte di un terzo non è riconducibile alla nozione di intercettazione (Cass. pen. 9 novembre 2018 n. 8538).

La **disciplina** delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è contenuta nel codice (artt. 266-271 c.p.p.). Essa però risulta oggetto di modifiche quasi ogni anno: dopo la riforma del 2018 (c.d. riforma Orlando delle intercettazioni) che a seguito di diversi interventi e di numerose proroghe è diventata applicabile ai procedimenti penali iscritti **dopo il 31 agosto 2020** (art. 9 D.Lgs. 216/2017, disciplina ulteriormente riformata dal DL 105/2023 conv. in L. 137/2023) è ancora all'ordine del giorno un intervento legislativo per regolare l'utilizzo di questo mezzo di ricerca della prova.

Le **Sezioni unite** hanno risolto il contrasto interpretativo sulla norma che individua il termine di efficacia della c.d. riforma Orlando della disciplina delle intercettazioni applicando tale disciplina ai casi in cui «il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 » (Cass. pen. SU 18 aprile 2024 n. 36764).

8746

8751

I. Tipi di intercettazione

8756 Esistono tre tipologie di intercettazioni: telefoniche, ambientali e informatiche o telematiche.

8761 TELEFONICHE Le intercettazioni possono avere ad oggetto le comunicazioni che avvengono per telefono o tramite altre forme di telecomunicazione. Non vanno confuse con l'acquisizione di tabulati telefonici (v. n. 8996 e s.) attività dalla quale si ricava solo il dato esterno della comunicazione (intestatario dell'utenza, numero di chiamata, data, luogo e durata della stessa), ma non il contenuto.

L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia **criptico** o **cifrato**, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito. Perciò, se la **motivazione** di quest'ultimo risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità ed è **sindacabile solo** se manifestamente illogica o irragionevole (Cass. pen. SU 26 febbraio 2015 n. 22471, Cass. pen. 17 agosto 2023 n. 35126).

8766 AMBIENTALI Le intercettazioni possono riguardare le comunicazioni che avvengono tra presenti. In questo tipo è compresa l'intercettazione per mezzo di un **captatore informatico** su dispositivo elettronico portatile, oggetto di molte disposizioni contenute, sia nella riforma applicabile ai procedimenti penali iscritti **dopo il 31 agosto 2020**, sia nella riforma intervenuta nel 2023.

Si tratta di un particolare software che inserito su un dispositivo elettronico (di solito uno smartphone, un tablet o un computer) consente, a insaputa dell'utilizzatore, di registrare le conversazioni fra presenti che avvengono nel raggio di azione del dispositivo, oltre alle comunicazioni che sono effettuate tramite lo stesso. Di fatto è un virus informatico (c.d. trojan horse) che attiva microfono e telecamere dei dispositivi in cui è inserito, che è in grado di captare tutti i dati in partenza e in arrivo del dispositivo e di acquisire le comunicazioni avvenute tramite le applicazioni c.d. di instant messaging (WhatsApp o Facebook messenger).

Per la sua invasività il captatore è stato al centro di un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza confluito poi nelle norme della riforma. L'utilizzo dei trojan horse era già stato ammesso, con limiti diversi, dalla giurisprudenza che aveva individuato anche i principi cardine della materia (Cass. pen. SU 28 aprile 2016 n. 26889, Cass. pen. 30 maggio 2017 n. 48370, Cass. pen. 26 maggio 2015 n. 27100).

Il **Garante per la Protezione dei Dati Personali** a tal proposito ha evidenziato che, a causa delle **potenzialità intrusive** di tale strumento, vi deve essere una rigorosa valutazione sulla proporzionalità tra esigenze investigative e privacy (Rel. Garante per la Protezione dei Dati Personali 6 luglio 2023).

In particolare, deve essere individuato il perimetro, oggettivo e soggettivo di ammissibilità delle captazioni e devono essere adottate le garanzie essenziali in merito alla capacità d'incidenza dei captatori in relazione al nucleo intangibile della vita privata, salvaguardando la funzione investigativa da una parte ma impedendo la degenerazione in mezzi di sorveglianza eccessivamente ampia, dall'altra.

Secondo il Garante, andrebbero, dunque, **vietati**:

- l'utilizzo dell'uso dei captatori mediante software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, ma scaricati da piattaforme liberamente accessibili a tutti o con archiviazione cloud in server posti fuori dal territorio nazionale;
- il ricorso a captatori idonei a modificare il contenuto del dispositivo ospite e a cancellare le tracce delle operazioni svolte.

Ai fini della corretta ricostruzione probatoria e a garanzia del diritto di difesa e della stessa privacy è, quindi, indispensabile (in particolare per investigazioni affidate principalmente a privati) disporre di software idonei a ricostruire, nel dettaglio, ogni attività svolta sul sistema ospite e sui dati in esso presenti, senza alterarne il contenuto e con una verbalizzazione analitica delle operazioni compiute.

Più di recente, l'art. 1 c. 2 bis DL 105/2023 conv. il L. 137/2023, modificando l'art. 267 c.p.p., ha previsto che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti per mezzo dell'inserimento di captatore informatico debba esporre «con autonoma valutazione» le specifiche ragioni per l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova, che devono risultare tali «in concreto».

INFORMATICHE O TELEMATICHE Sono le intercettazioni che hanno ad oggetto tutti i flussi telematici di dati, informazioni e comunicazioni contenuti o che transitano in un computer, nella posta elettronica o via internet oppure tramite servizi di telefonia internet (ad esempio VoIP).

8771

II. Presupposti di ammissibilità

Il GIP può autorizzare le intercettazioni solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

8776

- sono in corso procedimenti relativi a uno dei **reati** indicati nella tabella al n. 8781;
- vi sono **gravi indizi** di reato;
- l'intercettazione è assolutamente **indispensabile** per la prosecuzione delle indagini.

Il GIP deve motivare la presenza di ciascuno dei requisiti elencati, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la persona intercettata, affinché possa essere verificato il rispetto della libertà di comunicare (prevista dall'art. 15 c. 2 Cost.) (Cass. pen. 17 novembre 2016 n. 1407). Sono previsti inoltre dei **divieti** di procedere a intercettazioni in favore di determinate persone (v. n. 8971).

Nei procedimenti relativi ad alcuni gravi delitti, sono previste delle condizioni particolari (v. n. 8796).

L'autorizzazione alle intercettazioni è sottoposta a una **disciplina particolare** (che non forma oggetto della presente trattazione) quando deve essere disposta nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

- presidente della repubblica;
- parlamentari italiani ed europei;
- giudici costituzionali;
- presidente del consiglio dei ministri e ministri.

REATI INTERCETTABILI Le intercettazioni possono essere disposte nei procedimenti che riguardano i reati elencati nella seguente tabella dove precisiamo anche la tipologia di intercettazione consentita. Per la disciplina particolare prevista per i reati di **criminalità organizzata** o ad essa equiparati: v. n. 8796.

8781

È possibile ricorrere a questo mezzo di ricerca della prova anche per agevolare le ricerche del latitante (art. 295 c. 3 e 3 bis c.p.p.).

In ogni caso, la verifica dei presupposti di legittimità va effettuata con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone di indizi idonei al momento dell'autorizzazione (Cass. pen. 19 gennaio 2021 n. 36420); pertanto, sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento a un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una **successiva diversa qualificazione giuridica** del fatto in ipotesi per cui non sarebbero consentite le intercettazioni (Cass. pen. 19 marzo 2021 n. 12749, Cass. pen. 20 gennaio 2021 n. 23148).

8781

(segue)

Reati per i quali è ammessa l'intercettazione	Tipo di intercettazione consentita	c.p.p.
Delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni (determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.)	– telefonica – ambientale con captatore informatico (2) (3) – informatica (4)	art. 266 c. 1 lett. a
Delitti contro la PA per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.)		art. 266 c. 1 lett. b e art. 266 c. 2 bis
Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope		art. 266 c. 1 lett. c
Delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive		art. 266 c. 1 lett. d
Delitti di contrabbando		art. 266 c. 1 lett. e
Ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (1)		art. 266 c. 1 lett. f
Distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico relativo a minori (art. 600 ter c. 3 c.p.) anche quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di anni 18 o parti di esse (ai sensi dell'art. 600 quater 1 c.p.)		art. 266 c. 1 lett. f bis
Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)		art. 266 c. 1 lett. f ter
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)		
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi oppure di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)		
Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)		
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)		
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)		
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)		
Invasione di terreni o edifici da più di 5 persone o da persona armata (art. 633 c. 2 c.p.)		
Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)		art. 266 c. 1 lett. f quater
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o per agevolare l'attività di tali associazioni		art. 266 c. 1 lett. f quinquies
Delitti consumati o tentati di competenza delle procure distrettuali (delitti di c.d. criminalità organizzata; ai sensi dell'art. 51 c. 3 bis c.p.p.). Si tratta dei delitti di mafia, associazione a delinquere, traffico di droga, riduzione in schiavitù o tratta delle persone, sequestri di persona (per una tabella esaustiva si rinvia alla tabella al n. 2635 lettera A)	– ambientale con captatore informatico (3) – informatica (4)	art. 266 c. 2 bis
Delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (art. 51 c. 3 quater c.p.p.)		
Delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la PA per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.)		

Reati per i quali è ammessa l'intercettazione	Tipo di intercettazione consentita	c.p.p.
Reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche	informatica o telematica	art. 266 bis
(1) Si ricorda che l'ingiuria non è più un reato (art. 594 c.p. abrogato dal D.Lgs. 7/2016). (2) Se l'intercettazione avviene nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora oppure nelle loro appartenenze (ai sensi dell'art. 614 c.p.), è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 266 c. 2 c.p.p.). Tale limitazione però non si applica ai reati di cui al n. 8796 (art. 266 c. 2 bis c.p.p.). (3) Il captatore informatico può essere utilizzato nei procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (art. 9 c. 1 D.Lgs. 216/2017). Per la sua utilizzabilità prima di tale data v. n. 8766. (4) Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266 c.p.p. infatti è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici oppure intercorrente tra più sistemi (art. 266 bis c.p.p.).		

INDIZI DI REATO L'intercettazione può essere disposta solo se dagli atti di indagine risultano **gravi** indizi relativi a uno dei reati indicati nella tabella al n. 8781 (art. 267 c. 1 secondo periodo c.p.p.).

Non occorrono anche indizi di colpevolezza, ossia indizi a carico di un determinato soggetto, ma è sufficiente che ci siano elementi per ritenere che il reato sia stato commesso (Cass. pen. 18 settembre 2020 n. 2568).

Se gli indizi si basano su dichiarazioni confidenziali di informatori della PG, le dichiarazioni possono essere utilizzate solo se gli informatori sono stati esaminati come testimoni o persone informate sui fatti, rinunciando così all'anonimato (art. 267 c. 1 bis c.p.p. che richiama l'art. 203 c.p.p.).

Le **informazioni** acquisite in via **confidenziale dalla PG** non possono, quindi, integrare gli indizi di reato posti alla base del provvedimento di autorizzazione delle operazioni di intercettazione. Esiste infatti un divieto di utilizzabilità delle informazioni acquisite da ufficiali e agenti di PG o dei servizi di sicurezza, se provenienti da fonti confidenziali, e se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni. La sanzione dell'**inutilizzabilità** finisce per operare soltanto quando le informazioni confidenziali hanno costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reato, e non invece quando esse hanno costituito solo un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d'iniziativa della PG, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati per autorizzare le intercettazioni (Cass. pen. 24 marzo 2021 n. 15616; contraria invece Cass. pen. 22 ottobre 2019 n. 18125).

INDISPENSABILITÀ Per essere autorizzata l'intercettazione deve essere assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini (art. 267 c. 1 secondo periodo c.p.p.). Ciò si verifica in tutti i casi in cui la prova **non può essere acquisita con mezzi diversi**. Nella prassi però tale requisito è di fatto trascurato essendo il suo esame affidato a mere clausole di stile difficilmente sindacabili nel merito.

A conferma di tale scarsa sindacabilità, il requisito dell'assoluta indispensabilità delle operazioni di intercettazione è considerato una questione rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, la cui decisione può essere censurata, in sede di legittimità, solo sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione (Cass. pen. 16 novembre 2018 n. 4205).

Il requisito dell'indispensabilità deve essere particolarmente motivato: il provvedimento autorizzativo deve necessariamente dare conto delle ragioni che impongono l'intercettazione (Cass. pen. 12 febbraio 2009 n. 12722).

8786

8791

SEZIONE 3

Applicazione delle misure cautelari personali

SOMMARIO

I. Richiesta del PM	10924	IV. Interrogatorio di garanzia.....	11049
II. Ordinanza cautelare.....	10954	V. Irreperibilità e latitanza.....	11099
III. Adempimenti esecutivi.....	11014		

Il procedimento cautelare è caratterizzato da fasi successive necessarie, rappresentate dalla richiesta del PM che deve essere rivolta al giudice competente, dall'ordinanza del giudice e dall'interrogatorio della persona interessata.

10919

I. Richiesta del PM

Il procedimento inizia con la richiesta (o domanda cautelare) presentata dal PM al **giudice competente** a decidere sulla vicenda cautelare, che di regola è il giudice procedente (principio generale di competenza). Se non è stata ancora esercitata l'azione penale, competente è il GIP. Sulla competenza del giudice si rinvia al n. 9938 e s.

10924

Si tratta di una fase del procedimento segreta: si svolge cioè all'insaputa dell'indagato o imputato e del suo difensore perché la misura per essere efficace deve essere eseguita «**a sorpresa**».

Il PM è l'unico soggetto legittimato a formulare la richiesta dell'intervento cautelare, a indicare la misura da applicare e individuare le esigenze cautelari.

10929

La richiesta è **indispensabile** in quanto il giudice non può disporre nessuna misura d'ufficio. Si tratta del c.d. principio della domanda cautelare, che è una manifestazione del più generale principio della separazione tra la funzione giudicante e quella requirente.

Se **manca** la richiesta, il provvedimento è nullo. Tale nullità è assoluta (ai sensi dell'art. 178 c. 1 lett. b c.p.p.) e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. pen. 17 ottobre 2017 n. 52540).

Non viola il **principio della domanda cautelare**:

- il giudice che emette un'ordinanza cautelare per un fatto qualificato diversamente rispetto alla richiesta originaria del PM, essendo preciso compito del GIP che emette la misura interpretare i termini giuridici dei fatti descritti nella relativa richiesta, anche in modo autonomo rispetto agli intendimenti della pubblica accusa (Cass. pen. 31 marzo 2017 n. 36159);
- il giudice che emette l'ordinanza per un capo di imputazione non esplicitamente indicato nella parte conclusiva della richiesta del PM, quando dalla lettura complessiva della richiesta stessa può chiaramente intendersi che essa si riferiva anche a quel capo di imputazione (Cass. pen. 9 luglio 2013 n. 34062);
- il giudice che ritiene sussistente un'esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal PM (Cass. pen. 8 settembre 2016 n. 43731).

CONTENUTO Nella richiesta che il PM presenta al giudice devono essere indicati (art. 291 c. 1 c.p.p.):

10934

- gli elementi su cui essa si fonda;
- tutti gli elementi a favore dell'imputato;
- le eventuali memorie e deduzioni difensive già depositate.

Per i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, il PM deve presentare i verbali in cui sono trascritti, anche sommariamente, i contenuti delle comunicazioni **intercettate** (ai sensi dell'art. 268 c. 2 c.p.p.) (così dispone l'art. 9 c. 1 D.Lgs. 216/2017). Tuttavia la richiesta riproduce soltanto i brani

essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, in ogni caso **senza indicare** i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione (art. 291 c. 1 ter c.p.p. modif. dall'art. 2 c. 1 lett. e n. 1 L. 114/2024).

La legge Nordio, in un'ottica di protezione della riservatezza del terzo estraneo al procedimento, è intervenuta sulla norma che consente, quando necessario, alla pubblica accusa di riprodurre nella richiesta di applicazione della misura cautelare solo i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, impedendo la possibilità di indicare i dati personali di soggetti terzi, se non indispensabili.

10936 Elementi favorevoli all'imputato Dal momento che la richiesta di una misura cautelare è un **atto a sorpresa** che non prevede un previo contraddittorio tra le parti, il PM è obbligato a presentare al giudice tutti gli elementi favorevoli all'imputato raccolti durante le indagini preliminari.

Si assicura così un maggiore equilibrio nell'adozione dello strumento cautelare in assenza di contraddittorio.

10938 Per elementi a favore dell'imputato **si intendono** quelli emersi durante l'attività di indagine del PM (v. n. 16188 e s.) che hanno un'oggettiva natura favorevole, esclusi quindi gli elementi che possono apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (Cass. pen. 4 ottobre 2017 n. 57839, Cass. pen. 22 aprile 2010 n. 27379).

Più di recente si è affermato che l'obbligo incombente sul PM di trasmettere al giudice tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate investe tutti gli elementi che siano anche solo astrattamente decisivi, ossia quelli che, nella prospettiva difensiva, siano dotati di una forza dimostrativa tale da poter mettere in crisi la ricostruzione accusatoria (Cass. pen. 20 novembre 2019 n. 1072).

10940 INTERROGATORIO (art. 291 c. 1 quater c.p.p. intr. dall'art. 2 c. 1 lett. e n. 2 L. 114/2024) **A partire dal 25 agosto 2024, fermo quanto previsto** in caso di richiesta di sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi, per la quale il giudice è tenuto ad interrogare l'indagato (v. n. 10889), la legge Nordio ha disposto che **prima di** disporre una misura cautelare, il giudice **deve sempre** procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, secondo le modalità generali esaminate al n. 3140 e s. (artt. 64 e 65 c.p.p.).

Il giudice **non è tenuto** a procedere con l'interrogatorio **solo in presenza** delle seguenti condizioni:

1) sussiste una delle esigenze cautelari, analizzate al n. 10374 e s., relative al pericolo di inquinamento delle prove o al pericolo di fuga (di cui all'art. 274 c. 1 lett. a e b c.p.p.), oppure all'esigenza di tutela della collettività (di cui all'art. 274 c. 1 lett. c c.p.p.);

2) sussiste l'esigenza cautelare di pericolo di reiterazione del reato (di cui all'art. 274 c. 1 lett. c c.p.p.) in relazione ad uno dei seguenti delitti:

– delitti elencati al punto n. 1 della tabella n. 19077 (indicati all'art. 407 c. 2 lett. a c.p.p.);

– delitti di cui al n. 16298 (indicati all'art. 362 c. 1 ter c.p.p.);

– gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

La recente giurisprudenza, nel sottolineare l'importanza dell'interrogatorio preventivo nel rispetto del diritto di difesa, ha espresso due principi di diritto (Cass. pen. 9 gennaio 2025 n. 5548):

– il GIP **non è tenuto** a procedere all'interrogatorio anche nel caso in cui sia già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del PM;

– la valutazione di pericolo di fuga da cui deriva il mancato interrogatorio preventivo deve essere supportata da prove concrete per la legittimità delle misure cautelari.

Il **contraddittorio anticipato**, dunque, è stato previsto per quelle ipotesi in cui nel corso delle indagini non risulta necessario che il provvedimento restrittivo sia adottato «a sorpresa».

La **riforma Nordio** nulla ha disposto per il caso di richieste cautelari per più reati o nel caso di procedimenti soggettivamente cumulativi, con l'evidente problematica, ad esempio, che si pone nel caso di interrogatorio preventivo disposto solamente nei confronti di un indagato e non nei confronti di altri soggetti nei cui confronti si chiede la misura: in questo caso anche i secondi, pur non titolari del diritto all'interrogatorio preventivo, si gioverebbero della piena *discovery* degli atti, neutralizzando l'«effetto sorpresa» dell'esecuzione della misura e, quindi, la tutela delle esigenze cautelari ad essa sottese (Muzzica).

10941 L'interrogatorio di cui al n. 10940 deve essere **documentato integralmente**, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di documentazione dell'interrogatorio previste per persona

in stato di detenzione (previste dall'art. 141 bis c.p.p.: v. n. 4327 e s.) (art. 291 c. 1 novies c.p.p. intr. dall'art. 2 c. 1 lett. e n. 2 L. 114/2024).

Legge Nordio: norma in vigore dal 25 agosto 2026 Quando il GIP deciderà in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (di cui all'art. 328 c. 1 quinquies c.p.p. intr. dall'art. 2 c. lett. m L. 114/2024) all'interrogatorio dovrà procedere il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato (art. 291 c. 1 quinquies c.p.p. intr. dall'art. 2 c. 1 lett. e n. 2 L. 114/2024).

Procedimento (art. 291 c. 1 sexies c.p.p. intr. dall'art. 2 c. 1 lett. e n. 2 L. 114/2024) L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è **comunicato** al PM e **notificato** alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore **almeno** 5 giorni prima di quello fissato per la comparizione, **salvo** che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire (art. 291 c. 1 sexies primo periodo c.p.p.). Il giudice **provvede comunque** sulla richiesta del PM quando la persona sottoposta alle indagini preliminari (art. 291 c. 1 sexies secondo periodo c.p.p.):

- non compare senza addurre un legittimo impedimento;
- non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui al n. 5590 (previsti dall'art. 159 c. 1 c.p.p.).

10943

Contenuto dell'invito L'invito a presentarsi per rendere interrogatorio deve contenere (art. 291 c. 1 septies c.p.p. intr. dall'art. 2 c. 1 lett. e n. 2 L. 114/2024):

- a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
- d) gli avvisi relativi a:
 - la facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
 - il diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
 - il diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali;
 - il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
 - il diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
 - la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

L'invito deve **altresì** contenere (art. 291 c. 1 octies c.p.p. intr. dall'art. 2 c. 1 lett. e n. 2 L. 114/2024):

- l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati a (v. n. 10934);
- l'avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trascrizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

10945

MISURE PATRIMONIALI PROVVISORIE In caso di **necessità o urgenza**, insieme alla richiesta della misura cautelare, il PM può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie esaminate al n. 10689 e s. (art. 291 c. 2 bis c.p.p.). Se la misura cautelare è successivamente revocata, il provvedimento perde efficacia.

10949

PRIORITÀ NELLA RICHIESTA DELLA MISURA CAUTELARE PER REATI DI VIOLENZA DI GENERE Nell'ottica di rafforzare la repressività nei confronti della violenza di genere, è stata prevista una trattazione prioritaria per le richieste di una misura cautelare personale per i delitti presentati nella tabella che segue (di cui all'art. 132 bis c. 1 lett. a bis disp.att. c.p.p. sost. dall'art. 3 c. 1 L. 168/2023) (art. 4 L. 168/2023).

10951

Delitti	Articoli del c.p. richiamati dall'art. 132 bis c. 1 lett. a bis disp.att. c.p.p.
violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	387 bis

Delitti	Articoli del c.p. richiamati dall'art. 132 bis c. 1 lett. a bis disp.att. c.p.p.
costrizione o induzione al matrimonio	558 bis
maltrattamenti contro familiari o conviventi	572
lesioni personali aggravate 1) l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate all'art. 61 n. da 1 a 4 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, o quando vi è premeditazione 2) l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di uno dei seguenti delitti: – maltrattamenti contro familiari e conviventi – deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – prostituzione minorile – pornografia minorile – violenza sessuale – atti sessuali con minorenne – violenza sessuale di gruppo 3) l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto di atti persecutori (previsto dall'art. 612 bis c.p.) nei confronti della persona offesa 4) l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva 5) l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta	582 nelle seguenti ipotesi aggravate: 1) 576 c. 1 n. 2 2) 576 c. 1 n. 5 – 572 – 583 quinquies – 600 ter – 609 bis – 609 quater – 609 octies 3) 576 c. 1 n. 5.1 4) 577 c. 1 n. 1 5) 577 c. 2
deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso	583 quinquies
interruzione di gravidanza non consensuale	593 ter
violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo	da 609 bis a 609 octies
atti persecutori	612 bis
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	612 ter
stato di incapacità procurato mediante violenza nelle ipotesi aggravate in cui il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato o se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto	613 c. 3

10952 MISURE URGENTI DI PROTEZIONE DELLA PERSONA OFFESA Sono state previste delle particolari misure urgenti che il PM può adottare a protezione della persona offesa, al verificarsi delle condizioni descritte al par. n. 16306. In questi casi il **PM valuta** senza ritardo o comunque **nel termine** (non perentorio) di 30 giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti applicativi delle misure cautelari e il **giudice provvede** in ordine alla richiesta di applicazione della misura con ordinanza da adottare **entro il termine** di 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria (art. 362 bis c.p.p. intr. dall'art. 7 L. 168/2023).

II. Ordinanza cautelare

Sulla richiesta cautelare del PM il giudice provvede con ordinanza (art. 292 c. 1 c.p.p.). Tale ordinanza può accogliere o rigettare la richiesta del PM. L'accoglimento della richiesta può anche essere parziale se il giudice ritiene esistenti i presupposti indicati nella richiesta del PM, ma valuta la misura cautelare richiesta non adeguata o proporzionata.

10954

CONTENUTO Gli elementi che devono essere indicati nell'ordinanza cautelare sono riepilogati nella tabella che segue. La loro **mancanza** determina la nullità del provvedimento, rilevabile anche d'ufficio (art. 292 c. 2 c.p.p.) e sanabile nelle forme esaminate al n. 4547. La legge individua il **contenuto minimo** dell'atto, che tuttavia non ha una struttura formale predeterminata. Gli elementi possono essere ricavabili dal complessivo corpo del provvedimento.

10959

Contenuto dell'ordinanza cautelare	art. 292 c.p.p.
generalità dell'imputato o quanto vale a identificarlo	c. 2 lett. a
descrizione sommaria del fatto , con indicazione delle norme di legge che si assumono violate	c. 2 lett. b
esposizione e autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali assumono rilevanza, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato	c. 2 lett. c
esposizione e autonoma valutazione dei motivi per cui non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa , nonché, in caso di applicazione della custodia in carcere , l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure	c. 2 c bis
la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato tratti sia dalle indagini del PM sia dalle investigazioni difensive nonché, nel caso dell'interrogatorio di cui al n. 10940 (art. 291 c. 1 quater c.p.p.), una specifico valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio	c. 2 ter come modif. dall'art. 2 c. 1 lett. f L. 114/2024
le comunicazioni e le conversazioni intercettate riprodotte solo nei brani essenziali, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti	c. 2 quater come modif. dall'art. 2 c. 1 lett. f L. 114/2024 (1)
se la misura è disposta per prevenire il pericolo di inquinamento probatorio, fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere	c. 2 lett. d
data	c. 2 lett. e
sottoscrizione del giudice	
sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice	c. 2 bis
sigillo dell'ufficio	
se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato	
(1) Per i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 , quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, il PM deve presentare i verbali in cui sono trascritti, anche sommariamente, i contenuti delle comunicazioni intercettate (ai sensi dell'art. 268 c. 2 c.p.p.) (in forza dell'art. 9 c. 1 D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1 c. 1 lett. a DL 28/2020 conv. in L. 70/2020).	

Se vi è **incertezza** sul **giudice** che ha pronunciato il provvedimento o sulla persona nei cui confronti la misura è disposta, l'ordinanza non è eseguibile (art. 292 c. 3 c.p.p.). Gli ufficiali e gli agenti incaricati possono non darvi esecuzione.

10964

NULLITÀ DELL'ORDINANZA A partire dal 25 agosto 2024 l'ordinanza è nulla nelle seguenti ipotesi (art. 292 c. 3 bis c.p.p. intr. dall'art. 2 c. 1 lett. f L. 114/2024):

10966

- se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti al n. 10940 (art. 291 c. 1 quater c.p.p.): dunque, l'**interrogatorio anticipato** è un prerequisite della misura cautelare e, salvo che si versi in una delle condizioni ostative, in mancanza di esso la restrizione della libertà personale deve ritenersi illegittimamente disposta (Cass. pen. 9 gennaio 2025);
- quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni previste al n. 10945 (contenute all'art. 291 c. 1 septies e c. 1 octies c.p.p.).

La cassazione, chiamata a decidere sulla questione se l'ordinanza cautelare emessa senza il c.d. interrogatorio anticipato possa essere annullata nel caso in cui il tribunale del riesame ritenga l'insussistenza del pericolo di fuga, pericolo invece ritenuto dal GIP con motivazione non condivisa dai giudici del riesame, ha affermato quanto segue: il pericolo di fuga o il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare **senza** procedere all'interrogatorio preventivo (previsto dall'art. 291 c. 1 quater c.p.p.) devono sussistere **oggettivamente**. Conseguentemente l'assenza di tali condizioni oggettive **provoca l'annullamento** dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare emessa sulla base di esigenze cautelari erroneamente ritenute dal GIP (Cass. pen. 9 gennaio 2025).

10969 Generalità dell'imputato L'indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza di **custodia cautelare** è indispensabile.

Se esse mancano o comunque non è individuabile la persona nei cui confronti deve essere eseguita la misura cautelare, il provvedimento, oltre che nullo, è in concreto privo di effetti in quanto ineseguibile.

Se risulta **impreciso** il nome, si ha un mero errore materiale semprché risultino esatti gli altri dati identificativi (cognome, luogo e data di nascita) e non vi siano dubbi sulla corretta identificazione dell'indagato (Cass. pen. 9 marzo 2006 n. 21939).

➤**Precisazioni 1)** La **nullità** sussiste solo se l'ordinanza è emessa autonomamente e non anche nel caso in cui sia pronunciata dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'inquisito ad opera della PG, in un momento in cui la sua identificazione è già stata compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità (Cass. pen. 20 dicembre 2013 n. 3303).

2) La mancata indicazione delle generalità dell'imputato nell'**epigrafe** dell'ordinanza non rende il provvedimento nullo quando il nome e cognome del medesimo sono contenuti all'interno dello stesso (Cass. pen. 28 novembre 1997 n. 4779).

10974 Descrizione sommaria del fatto L'indicazione dei fatti ha lo **scopo** di informare (c.d. principio dell'informazione) l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse e consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.

Per una descrizione sommaria è **sufficiente** che i fatti addebitati siano indicati in modo che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, attraverso una sintetica e sommaria enunciazione della contestazione, senza specificare eventuali elementi di dettaglio (Cass. pen. SU 14 luglio 1999 n. 16, Cass. pen. 19 settembre 2014 n. 50953), quando degli elementi di fatto sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del PM quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (Cass. pen. 15 settembre 2020 n. 25995, Cass. pen. 20 giugno 2018 n. 30774).

L'indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non essenziale ai fini della descrizione del fatto (Cass. pen. SU 25 marzo 1998 n. 9).

➤**Precisazioni 1)** La sommarietà della descrizione è conseguenza della **struttura del procedimento**: essendo la misura disposta, nella maggior parte dei casi, nel corso delle indagini preliminari, la connotazione dei fatti appare ancora provvisoria e non perfettamente definita.

2) Se il **provvedimento** cautelare è **preceduto** dall'udienza di **convalida** dell'**arresto**, la **mancanza** di una descrizione sommaria del fatto e dell'indicazione delle norme di legge che si assumono violate può essere compensata dal fatto che il giudice, nel corso dell'udienza di convalida, abbia precisato i motivi di quest'ultimo e la contestazione all'indagato dei reati ravvisati a suo carico, anche con la lettura della richiesta di misura formulata dal PM (Cass. pen. 23 gennaio 2008 n. 7452, Cass. pen. 13 aprile 2005 n. 20895).

10979 Esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza L'ordinanza che dispone la misura cautelare deve esaminare e valutare i gravi indizi di colpevolezza (v. n. 10269 e s.) e le esigenze cautelari (v. n. 10374 e s.).

Non è sufficiente indicare in maniera generica la fonte dalla quale possono ricavarsi gli indizi di colpevolezza o il tipo di prova acquisita: il giudice deve esplicitare le risultanze che emergono dagli elementi presentati dal PM e menzionare i fattori indiziari che si possono desumere nonché le ragioni della loro rilevanza ai fini del giudizio di probabile colpevolezza (Cass. pen. 2 aprile 1997 n. 4915).

Il giudice può riportare, anche in modo pedissequo, atti del fascicolo così come riferiti o riassunti nella richiesta del PM (Cass. pen. 16 dicembre 2016 n. 13838): a tale proposito vedi anche al n. 10989.

In merito ai gravi indizi di colpevolezza, l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, ma occorre una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate (Cass. pen. 4 aprile 2012 n. 18190, Cass. pen. 1° ottobre 2008 n. 40609).

➤ **Precisazioni 1)** L'onere di motivazione deve essere osservato anche quando il giudice cautelare riporta le acquisizioni, frutto delle attività di PG e le considerazioni, svolte al riguardo dagli stessi investigatori e dal PM anche mediante il ricorso a stralci della richiesta cautelare o attraverso il **rinvio per relationem** (Cass. pen. 17 dicembre 2015 n. 840).

2) L'ordinanza in cui a fronte di articolate e complesse risultanze delle investigazioni condotte dalla PG, il GIP si limita a riprodurre integralmente mediante il sistema del «**copiatura e incollatura**» informatico, il testo della richiesta cautelare del PM, è nulla per difetto di motivazione (Cass. pen. 24 maggio 2012 n. 22327). La tecnica del «**copiatura e incollatura**» è ammessa invece se il giudice accoglie solo in parte le richieste del PM, perché la scelta operata presuppone necessariamente un'analisi critica della domanda cautelare (Cass. pen. 9 luglio 2018 n. 38750; contraria invece Cass. pen. 19 giugno 2018 n. 31370).

Il giudice deve valutare e motivare la pericolosità del soggetto in proporzione diretta al **tempo** intercorrente **tra la commissione del reato e la decisione** sulla misura cautelare, considerando che a una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Cass. pen. SU 24 settembre 2009 n. 40538).

Nei casi in cui è prevista la presunzione di **adeguatezza** della custodia in carcere (v. n. 10469 e s.), se è passato un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Cass. pen. 11 maggio 2017 n. 25517). Un orientamento giurisprudenziale diverso però considera non esistente tale obbligo: le esigenze cautelari si considerano sussistenti salvo prova contraria (Cass. pen. 27 aprile 2016 n. 40672).

La semplice **omissione** di un riferimento testuale al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza se risulta l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato (Cass. pen. 15 dicembre 2010 n. 3634, Cass. pen. 21 gennaio 2005 n. 11518).

Elementi a carico e a favore dell'imputato L'ordinanza di applicazione della misura cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato.

Non è necessario che il giudice indichi qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore né tanto meno che confuti, punto per punto, ogni argomento difensivo manifestamente irrilevante o pertinente. È invece sufficiente che esami specifici allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.

Di recente, si è precisato che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (contenuta nell'art. 292 c.p.p.), è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un **richiamo**, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, **senza il ricorso a formule stereotipate**, spiegandone la **rilevanza** ai fini dell'affermazione degli indizi e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Cass. pen. 18 novembre 2021 n. 3130, Cass. pen. 20 giugno 2018 n. 30774).

Data di scadenza della misura Il giudice deve indicare la data di scadenza della misura cautelare, ma non è necessario che esponga anche le ragioni che giustificano la durata della misura stessa.

La **mancata indicazione** della data non determina la nullità dell'ordinanza se la durata può essere desunta dal provvedimento stesso (anche *per relationem* a dati oggettivi e non eventuali altrimenti precisati) in modo tale da non generare incertezze.

Se non è possibile predeterminare il termine finale, il provvedimento è nullo: è il caso ad esempio del giudice che fissa la durata della custodia cautelare con riferimento alle esigenze probatorie «sino alla chiusura delle indagini preliminari» (Cass. pen. 22 agosto 1994 n. 2111).

Data e sottoscrizione del giudice Il giudice deve **sottoscrivere** l'ordinanza. Per la validità dell'ordinanza deve potersi individuare il giudice che ha emesso il provvedimento, da intendersi non come persona fisica, ma come organo giurisdizionale: ciò per consentire all'indagato di individuare l'ufficio davanti al quale esercitare i diritti di difesa.

Se non è possibile individuare l'autorità giudiziaria, l'ordinanza cautelare, oltre che nulla, è ineseguibile.

10984

10989

10994

10999

Non si richiede che la firma sia leggibile. Rileva, infatti, la mancanza del segno grafico e non l'impossibilità di immediata identificazione del suo autore, che di solito è agevolmente individuabile dai registri tenuti presso la cancelleria (Cass. pen. 8 maggio 2019 n. 21182).

L'ordinanza deve poi avere **data certa**. In **mancanza** essa è nulla, a meno essa si possa evincere da un'attestazione della cancelleria (Cass. pen. 12 marzo 2013 n. 29129).

11004 SCELTA DELLA MISURA Il giudice individua la misura cautelare in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Per l'esame dei **criteri** di scelta delle misure cautelari personali, si rinvia al n. 10449 e s.

11009 Il giudice è libero di adottare autonomamente una misura cautelare **meno grave** rispetto a quella richiesta dal PM e indicare esigenze cautelari diverse da quelle per le quali gli è stata richiesta l'adozione della misura. Non può invece adottarne una più afflittiva.

Ad **esempio**, l'ordinanza con cui il GIP applica la custodia cautelare in carcere è illegittima se il PM aveva chiesto gli arresti domiciliari (Cass. pen. 26 giugno 2003 n. 35106).

III. Adempimenti esecutivi

11014 TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA La cancelleria del giudice trasmette immediatamente, in duplice copia, l'ordinanza che dispone la misura cautelare all'organo che deve provvedere all'esecuzione. Organo **competente** per l'esecuzione, nella fase delle indagini preliminari, è il PM che ha formulato la relativa richiesta, che ne cura l'esecuzione (art. 92 disp.att. c.p.p.).

L'obbligo di trasmettere copia dell'ordinanza esiste anche nei seguenti casi:

- applicazione di misura interdittiva che va comunicata all'organo competente a disporre l'interdizione in via ordinaria (art. 293 c. 4 c.p.p.);
- custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di figli di minore età, da comunicare al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura (art. 293 c. 4 bis c.p.p.).

11019 CONSEGNA E COMUNICAZIONE ALL'IMPUTATO L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato una copia del provvedimento, salvo che questi sia già detenuto (art. 293 c. 1 prima parte c.p.p.). Insieme alla copia deve essere consegnata all'imputato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa nonché tradotta in una lingua comprensibile allo stesso, nel caso in cui non conosca la lingua italiana (art. 293 c. 1 seconda parte c.p.p.).

Se la comunicazione scritta non è prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato (art. 293 c. 1 bis c.p.p.).

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulle **conseguenze** della **mancata traduzione** entro un termine congruo **dell'ordinanza** che dispone una misura cautelare personale in lingua nota nei confronti di un **imputato che non conosce la lingua italiana** o di un indagato alloglotta: l'ordinanza è affetta da nullità (ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 c.p.p.). Nel caso, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'intera sequenza degli atti processuali compiuti sino a quel momento, compresa l'ordinanza di custodia cautelare (Cass. pen. SU 11 aprile 2024 n. 15069).

CAPITOLO 1

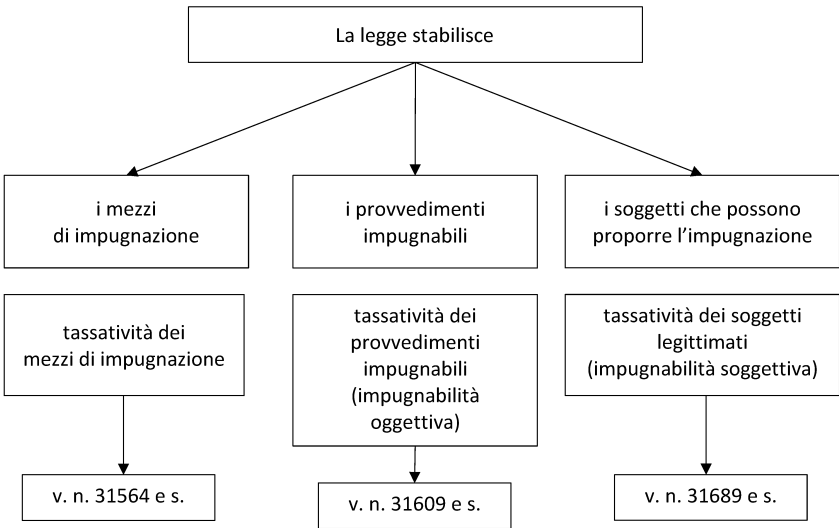
Regole comuni

SOMMARIO

I. Quali sono i mezzi d'impugnazione	31564	V. Principali effetti dell'impugnazione	31924
II. Provvedimenti impugnabili.....	31609	A. Effetto devolutivo dell'impugnazione	31929
A. Sentenze	31614	B. Effetto estensivo dell'impugnazione	31964
B. Provvedimenti sulla libertà personale	31644	C. Effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento impugnato	31994
C. Ordinanze dibattimentali	31659	VI. Atto di impugnazione.....	32019
D. Provvedimenti abnormi	31669	A. Forma.....	32024
E. Altri provvedimenti.....	31684	B. Contenuto dell'atto.....	32034
III. Legittimazione e interesse a impugnare	31689	C. Formalità successive	32079
A. Pubblico ministero	31704	VII. Ammissibilità dell'impugnazione.	32129
B. Imputato e difensore dell'imputato	31764	VIII. Conversione dell'impugnazione.	32174
C. Parte civile e querelante	31849	IX. Rinuncia all'impugnazione	32189
D. Responsabile civile.....	31879	X. Durata massima del giudizio di impugnazione a pena di improcedibilità.	32226
E. Civilemente obbligato per la pena pecuniaria	31894	XI. Esiti del giudizio	32234
F. Persona offesa dal reato	31899	XII. Spese nei giudizi di impugnazione	32239
IV. Termini per impugnare.....	31909		

La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati (art. 568 c. 1 c.p.p.).
Con questa norma il codice fissa il **principio di tassatività**, esemplificato nello schema che segue.

31554



31559 In sostanza, ogni qualvolta una parte processuale decida di proporre impugnazione, **deve verificare** nell'ordine:

- che il provvedimento che vuole impugnare sia impugnabile (v. n. 31609 e s.) e quale sia il mezzo d'impugnazione dedicato (v. n. 31564 e s.);
- di essere legittimato a impugnare e di avervi interesse (v. n. 31689 e s.).

Conseguenza del principio di tassatività è l'inammissibilità di mezzi d'impugnazione non previsti dalla legge, l'inammissibilità delle impugnazioni proposte contro provvedimenti non impugnabili o l'inammissibilità di una impugnazione promossa da un soggetto privo della legittimazione a impugnare.

Il principio di tassatività è temperato dalla ammissibilità dell'impugnazione (con ricorso per cassazione) dei provvedimenti abnormi (v. n. 31669 e s.).

I. Quali sono i mezzi d'impugnazione

31564 I provvedimenti possono essere impugnati solo con i mezzi di impugnazione tipici previsti dal legislatore (principio di **tassatività** dei mezzi d'impugnazione).

I **due principali mezzi** di impugnazione sono:

- l'**appello** in cui la cognizione del giudice è completa: egli infatti può riesaminare il caso sotto il profilo sia di legittimità che di merito, nei limiti dei motivi addotti dai soggetti appellanti (principio devolutivo);
- il **ricorso per cassazione**, che ha ad oggetto la sentenza e in cui l'impugnazione può avvenire solo per vizi di legittimità nei casi previsti dalla legge. La corte di cassazione, di regola, non può riformare la sentenza ma può annullarla, mentre il compito di riformare la sentenza annullata spetta al giudice di rinvio.

Per riequilibrare l'inammissibilità del mezzo d'impugnazione per difetto di tassatività si prevede un correttivo nei casi di **erronea qualificazione** del mezzo d'impugnazione (v. n. 31599 e s.).

31569 **MEZZI DI IMPUGNAZIONE ORDINARI E STRAORDINARI** I mezzi d'impugnazione si distinguono in:

- ordinari: sono quelli esercitati contro decisioni del giudice penale non ancora divenute irrevocabili; alcuni di essi sono disciplinati dal libro dedicato alle impugnazioni;
- straordinari, esercitati contro decisioni del giudice penale divenute irrevocabili.

Mezzo di impugnazione	c.p.p.	Classificazione
appello	artt. 593-605	mezzi di impugnazione ORDINARI
ricorso per cassazione	artt. 606-628	
opposizione a decreto penale di condanna	art. 461	
opposizione a decreto del PM che dispone la restituzione o rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate	art. 263 c. 5	
ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla corte d'appello sulla richiesta di estradizione	art. 706	
ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla corte d'appello circa il riconoscimento di sentenza straniera	art. 734 c. 3	
ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla corte d'appello in ordine alla richiesta di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	art. 743 c. 4	
revisione	artt. 629-647	mezzi d'impugnazione STRAORDINARI
ricorso straordinario per errore di fatto	art. 625 bis	
rescissione del giudicato	art. 629 bis	
richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione	art. 434	

Dal momento che il carattere ordinario o straordinario del mezzo deriva dalla revocabilità o irrevocabilità del provvedimento impugnato, precisiamo che possono divenire **irrevocabili** sia le sentenze sia i decreti penali di condanna, acquistando forza esecutiva (art. 650 c.p.p.), secondo le regole riassunte nella tabella che segue.

Provvedimenti	Quando diventano irrevocabili	c.p.p.
sentenze	pronunciate in giudizio se contro di esse non è ammessa alcuna impugnazione diversa dalla revisione	648 c. 1
	pronunciate in giudizio contro le quali è ammessa impugnazione se sono decorsi i termini per proporla ed essa non è stata proposta	648 c. 2 primo periodo
	pronunciate in giudizio contro le quali è stata proposta impugnazione, ma essa è stata dichiarata inammissibile e sono decorsi i termini per impugnare l'ordinanza di inammissibilità	648 c. 2 primo periodo
	se contro di essa è stato esperito ricorso per cassazione, dal giorno in cui è stata pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.	648 c. 2 secondo periodo
decreti penali di condanna	quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione (art. 461 c. 1 c.p.p.)	648 c. 3
	se contro di esso è stata proposta opposizione ed è inutilmente decorso il termine per impugnare l'ordinanza che dichiara inammissibile l'opposizione (art. 461 c. 6 c.p.p.)	648 c. 3

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA FINALITÀ DEL MEZZO Con riguardo alle modalità con cui operano, i mezzi di impugnazione si classificano in:

- **gravame**, che devolve al giudice l'intera causa, affinché giudichi *ex novo* con identità di poteri rispetto al giudizio *a quo*. A tale modello è riconducibile l'opposizione a decreto penale di condanna;
- azione di **annullamento**, finalizzata alla rescissione totale o parziale della sentenza impugnata e rispetto alla quale il giudice dell'impugnazione è vincolato ai motivi dedotti con l'atto d'impugnazione. A tale modello risponde tipicamente il giudizio di revisione.

Rispetto a questa classificazione, l'appello e il ricorso per cassazione presentano natura **ibrida**:
– l'appello presenta tratti tipici del modello di gravame, ma è improntato al principio devolutivo (art. 597 c. 1 c.p.p.), attribuendo al giudice di secondo grado una cognizione limitata ai soli capi e punti della decisione di primo grado che sono specificamente oggetto d'impugnazione;
– il ricorso per cassazione mutua i caratteri propri dell'azione di annullamento, ma la cassazione mantiene (al di là dei motivi di cui all'art. 606 c.p.p.) residuali poteri di decisione nel merito (art. 620 lett. a) e l) c.p.p.).

QUANDO IL MEZZO DI IMPUGNAZIONE PUÒ ESSERE ATTIVATO Per ogni mezzo d'impugnazione **la legge prevede** i casi nei quali lo strumento è attivabile. Più precisamente i casi di:

- appello (individuati in generale dall'art. 593 c.p.p.);
- ricorso per cassazione (individuati dall'art. 606 c.p.p.);
- revisione (individuati dall'art. 630 c.p.p., come interpolato da C.Cost. 7 aprile 2011 n. 113);
- ricorso straordinario per errore di fatto (individuati dall'art. 625 bis c.p.p.);
- rescissione del giudicato (individuati nell'art. 629 bis c.p.p.).

Dal principio di tassatività deriva che l'impugnazione è inammissibile se proposta **fuori dei casi** previsti dalla legge.

Ad esempio:

- il ricorso incidentale per cassazione è inammissibile in quanto dalla norma che prevede l'appello incidentale (art. 595 c.p.p.) non si può desumere l'esistenza della più generale categoria delle impugnazioni incidentali (Cass. pen. 26 settembre 2006 n. 34156);

31574

31579

31584

31589

31594

- l'impugnazione «incidentale», prevista dalla legge con riferimento all'appello, non è contemplata in relazione al ricorso per cassazione, sicché l'eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte può valere solo come memoria difensiva (Cass. pen. 14 aprile 2015 n. 20134);
- l'appello del PM contro la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di pace è inammissibile in quanto la legge ammette solo il ricorso per cassazione (Cass. pen. 18 settembre 2009 n. 47995);
- il ricorso per cassazione del PM contro il decreto penale di condanna già opposto dall'imputato è inammissibile (Cass. pen. 26 ottobre 2010 n. 41612);
- il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro il decreto penale di condanna è inammissibile in quanto il codice prevede solo l'opposizione (Cass. pen. 29 febbraio 2012 n. 12784, Cass. pen. 4 dicembre 2008 n. 3599);
- il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto penale di condanna, per la sua natura di mezzo di impugnazione, deve essere convertito nell'opposizione (prevista dall'art. 461 c.p.p.) (Cass. pen. 26 maggio 2015 n. 27209);
- il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame (ai sensi dell'art. 599 bis c. 3 bis c.p.p.), in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale (Cass. pen. 13 giugno 2023 n. 41553).

31599 **ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL MEZZO D'IMPUGNAZIONE** L'impugnazione proposta con mezzo **diverso da quello tipico** può comunque essere ritenuta ammissibile, superando la qualificazione contenuta nell'atto a iniziativa di parte.

In sostanza l'atto è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione giuridica (*nomen iuris*) attribuita dal soggetto proponente (come prescritto dall'art. 568 c. 5 primo periodo c.p.p.), **a condizione che** siano integrati i requisiti di contenuto e di forma che la legge richiede per il mezzo d'impugnazione corretto.

Questa norma esprime un principio (il **principio di conservazione** dell'impugnazione o *favor impugnationis*) che tempera l'inammissibilità del mezzo d'impugnazione per difetto di tassatività introducendo un correttivo nei casi di erronea qualificazione del mezzo d'impugnazione.

31604 Il principio **si estende ai casi** di proposizione dell'impugnazione a **giudice incompetente** (per territorio o per funzione), onerando in tal caso il giudice investito dell'impugnazione di trasmettere gli atti al diverso giudice competente (art. 568 c. 5 secondo periodo c.p.p.).

Si è sviluppato un vivace dibattito giurisprudenziale sull'ambito di operatività della norma in esame (art. 568 c. 5 c.p.p.). Secondo le **sezioni unite** l'unico limite di operatività è rappresentato dalla non impugnabilità del provvedimento, che esclude qualunque possibilità di qualificare diversamente il mezzo d'impugnazione (Cass. pen. SU 26 giugno 2002 n. 31312, Cass. pen. SU 31 ottobre 2001 n. 45372, Cass. pen. SU 31 ottobre 2001 n. 45371). Ne consegue che se l'imputato appella una sentenza che è soltanto ricorribile per cassazione, l'appello erroneamente proposto può essere correttamente qualificabile come ricorso per cassazione, ma solo in presenza dei requisiti di contenuto (i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.) e di forma (la sottoscrizione ai sensi dell'art. 613 c.p.p.) prescritti a pena di inammissibilità.

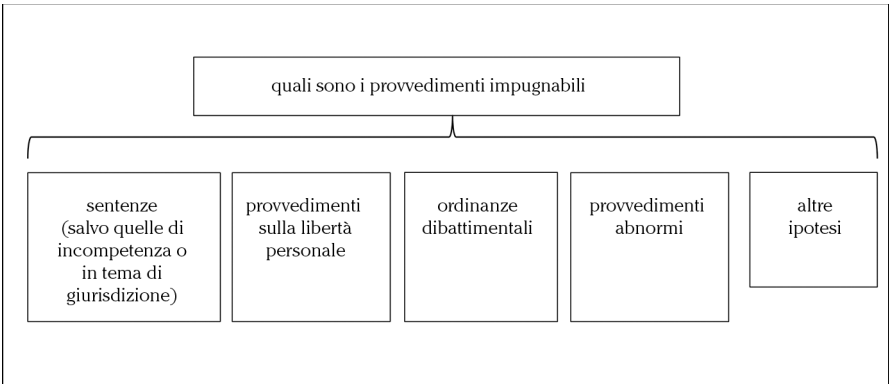
Il principio si applica anche alle impugnazioni avverso **misure cautelari** personali e reali (Cass. pen. 5 giugno 2018 n. 38253) purché non si evinca, dall'esame dell'atto, che la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito (Cass. pen. 18 dicembre 2017 n. 21640).

In passato si distingueva tra erronea enunciazione formale del mezzo (per la quale operava il *favor impugnationis*) ed erronea utilizzazione di un mezzo d'impugnazione escluso dalla legge (che invece era sempre inammissibile).

II. Provvedimenti impugnabili

31609 Le impugnazioni sono esperibili solo contro i provvedimenti per i quali la legge prevede espressamente che siano suscettibili di essere impugnati (art. 568 c. 1 c.p.p.).

Si tratta del principio di **tassatività** oggettiva dei provvedimenti impugnabili, esaminati di seguito.



A. Sentenze

La sentenza è il provvedimento che chiude uno stato o un grado del procedimento e contiene una decisione sull'oggetto del giudizio. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza (art. 125 c. 1 c.p.p.).

Le sentenze sono sempre impugnabili o ricorribili in cassazione, fatti salvi i casi delle sentenze di incompetenza e sulla giurisdizione, esaminate di seguito.

31614

SENTENZE: REGOLA DELLA IMPUGNABILITÀ In generale le sentenze emesse dal giudice penale in fase procedimentale e nei giudizi di merito sono sempre impugnabili e il mezzo d'impugnazione è variabile. Tra le sentenze si **ricomprendono** anche le sentenze di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Le sentenze sono sempre ricorribili per cassazione (in forza del combinato disposto dei c. 1 e 2 dell'art. 568 c.p.p.) mentre sono appellabili solo se la legge riconosce in modo espresso che contro di esse è proponibile appello.

Per le sentenze emesse dal **giudice di primo grado** il mezzo d'impugnazione ordinario è l'appello.

Tale regola si applica anche alle sentenze di **non luogo a procedere** emesse dal giudice dell'udienza preliminare (art. 428 c.p.p.), ad eccezione di quelle relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (art. 428 c. 3 quater c.p.p.).

Le sentenze appellabili sono anche direttamente ricorribili per cassazione (c.d. ricorso *per saltum*: art. 569 c. 1 c.p.p.).

Le sentenze **inappellabili** in via ordinaria sono solo ricorribili per cassazione.

Le sentenze emesse nel giudizio di **cassazione** non sono di regola impugnabili, fatti salvi i casi di revisione e di ricorso straordinario per errore di fatto.

31619

Il ricorso per cassazione è esperibile in via diretta e immediata contro le **sentenze non altrimenti impugnabili**, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza (ai sensi dell'art. 568 c. 2 c.p.p.).

È prevista anche una **regola generale** in ragione della quale il PM può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli per l'imputato solo con il ricorso per cassazione (art. 568 c. 4 bis c.p.p.).

31624

SENTENZE CHE DICHIARANO L'INCOMPETENZA Le sentenze con le quali il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente non sono impugnabili (inciso dell'art. 568 c. 2 c.p.p.). Tale previsione trova ragione nel fatto che, trattandosi di pronunzie che possono dar luogo a conflitto di competenza, esse non soffrono di alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale, rispon-

31629

Decreto correttivo: tabelle di sintesi

Riepiloghiamo nella presente sezione le modifiche apportate dal D.Lgs. 31/2024 pubblicato nella GU del 20 marzo 2024 n. 67 recante le disposizioni integrative e correttive della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022).

Presentiamo nelle prime due tabelle (n. 45010 e n. 45015) il **confronto** tra:

– nella **prima colonna** il vecchio testo degli articoli del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione al c.p.p. come modificati dalla riforma Cartabia e successive disposizioni (D.Lgs. 150/2022);

– nella **seconda colonna** il nuovo testo integrato con le modifiche o abrogazioni, evidenziate in grassetto, contenute nel decreto correttivo (D.Lgs. 31/2024).

Segue, poi, una tabella (n. 45020) con il nuovo testo in grassetto dei soli commi nuovi o modificati delle disposizioni citate e trattate nel presente manuale ed, infine, chiude un’ultima tabella (n. 45025) recante le **disposizioni** transitorie **del** nuovo decreto **correttivo**.

45000

45010

CODICE DI PROCEDURA PENALE			
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO (come modif. dal D.Lgs. 31/2024)	Art. D.Lgs. 31/2024	v. n.
Art. 111 bis - Deposito telematico	Art. 111 bis - Identico		
commi da 1. a 3.	Identici		
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.	4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.	2 c. 1 lett. a	4080
Art. 129 bis - Accesso ai programmi di giustizia riparativa	Art. 129 bis - Identico		
1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.	1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.	2 c. 1 lett. b n. 1	37589
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.	2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.	2 c. 1 lett. b n. 2	37589
3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un	3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, 10 ottobre 2022, n. 150, qualora		

45010
(segue)

CODICE DI PROCEDURA PENALE			
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO (come modif. dal D.Lgs. 31/2024)	Art. D.Lgs. 31/2024	v. n.
programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.	reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.	2 c. 1 lett. b n. 3	37592
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.	4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.	2 c. 1 lett. b n. 4	37589
—	4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.	2 c. 1 lett. b n. 5	37589
—	4 ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344 bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.	2 c. 1 lett. b n. 6	37590
comma 5.	Identico		
	OMISSIS		

continua...

Indice per articolo del c.p.p.

Articoli c.p.p.	Oggetto/Precisazioni	rinvio (v. n.)
LIBRO I - SOGGETTI		
1	Giurisdizione penale	878 e s.
2	Cognizione del giudice	898
3	Questioni pregiudiziali	903
4	Regole per la determinazione della competenza	1279
5	Competenza della corte di assise	1299
6	Competenza del tribunale	1284 e s.
7	<i>Abrogato</i>	–
8	Regole generali	1314 e s.
9	Regole suppletive	1329 e s.
10	Competenza per reati commessi all'estero	1344 e s.
11	Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati	1364 e s.
11 bis	Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	
12	Casi di connessione	1383 e s.
13	Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali	1408
14	Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni	1390
15	Competenza per materia determinata dalla connessione	1408
16	Competenza per territorio determinata dalla connessione	
17	Riunione di processi	1499 e s.
18	Separazione di processi	1519 e s.
19	Provvedimenti sulla riunione e separazione	1494
20	Difetto di giurisdizione	943
21	Incompetenza	1419 e s.
22	Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari	1434 e s.
23	Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado	1449 e s.
24	Decisioni del giudice di appello sulla competenza	1459
24 bis	Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio	1445
25	Effetti delle decisioni della corte di cassazione – sulla giurisdizione – sulla competenza	– 963 – 1464
26	Prove acquisite dal giudice incompetente	1469
27	Misure cautelari disposte dal giudice incompetente	1474
28	Casi di conflitto – di giurisdizione – di competenza	– 948 e s. – 1479 e s.
29	Cessazione del conflitto – di giurisdizione – di competenza	– 953 – 1489 e s.
30	Proposizione del conflitto	958 e s.
31	Comunicazione al giudice in conflitto	
32	Risoluzione del conflitto	963

Articoli c.p.p.	Oggetto/Precisazioni	rinvio (v. n.)
33	Capacità del giudice	1274
33 bis	Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale	1289
33 ter	Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica	1294
33 quater	Effetti della connessione sulla composizione del giudice	1284
33 quinquies	Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale	1424
33 sexies	Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare	1444
33 septies	Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado	1454
33 octies	Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione	1459 e s.
33 nonies	Validità delle prove acquisite	1469
34	Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento	1900 e s.
35	Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio	1925 e s.
36	Astensione	1960 e s.
37	Ricusazione	1995 e s.
38	Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione	2010 e s.
39	Concorso di astensione e di ricusazione	2005
40	Competenza a decidere sulla ricusazione	2040
41	Decisione sulla dichiarazione di ricusazione	2045 e s.
42	Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione	2065
43	Sostituzione del giudice astenuto o recusato	2070
44	Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione	2080
45	Casi di rimessione	2090 e s.
46	Richiesta di rimessione	2110
47	Effetti della richiesta	2115 e s.
48	Decisione	2135 e s.
49	Nuova richiesta di rimessione	2165
50	Azione penale	2605
51	Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale – c. 1 – c. 2 – c. 3 – c. 3 bis - 3 quater - c. 3 quinquies – c. 3 ter	– 2580 – 2775 – 2620 – 2635 – 2640
52	Astensione	2810 e s.
53	Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione – c. 1 – c. 2 – c. 3	– 2790 – 2835 – 2845
54	Contrasti negativi tra pubblici ministeri	2705 e s.
54 bis	Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero	2715 e s.
54 ter	Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata	2735
54 quater	Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero	2675 e s.
55	Funzioni della polizia giudiziaria	3325 e s.
56	Servizi e sezioni di polizia giudiziaria	3360 e s.
57	Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria	3390 e s.
58	Disponibilità della polizia giudiziaria	3375

continua...

Indice analitico

A

A CATENA (CONTESTAZIONI): 11350 e s. (divieto nelle misure cautelari)

ABBANDONO

Della difesa d'ufficio: 2370 e s.

ABBREVIATO: vedi Giudizio abbreviato

ABITAZIONE: 10759 (in caso di arresti domiciliari), 30376 (familiare in caso di arresto di minorenni)

ABNORMITÀ

Causa generale di invalidità atto: 4622 e s.

Impugnabilità dei provvedimenti abnormi: 31669 e s. (regole generali e tabella di casistica), 33626 e s. (regole del ricorso in cassazione)

ABOLITIO CRIMINIS

Rilevabilità in cassazione: 32169

Controlli in sede di esecuzione: 36906

ACCERTAMENTI

Tecnici ripetibili e non ripetibili:

Attività di indagine del PM: 16383 e s. (disciplina generale)

Attività del difensore: 17244 (non ripetibile)

Nel procedimento davanti al giudice di pace: 29251 e s.

Della capacità processuale: 3005 e s. (disciplina generale)

Urgenti da parte della PG: 15752 e s.

Nel corso di una perizia: 7759 (medici o radiografici)

Preliminari: 19994 e s. (nell'udienza preliminare)

ACCESSO

Ai luoghi: 17219 e s. (ricerca delle prove)

All'archivio intercettazioni: 8931

ACCOMPAGNAMENTO

Del minore presso gli uffici della PG: 30387 e s. (a seguito di flagranza)

ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

Disposto dal giudice: 4247 e s.

Potere del PM: 16598 (durante le indagini)

Dell'imputato: 7382 (all'esame in caso di procedimento connesso o collegato), 22119 (in caso di assenza all'udienza preliminare), 30478 (minorenne)

Dell'indagato all'interrogatorio: 16378

Per l'identificazione: 15477 e s. (da parte della PG)

A fini probatori: 16488 e s. (prelievo coattivo), 16543 (ai fini del confronto)

All'incidente probatorio: 18586 (dell'indagato)

ACCUSATORIO (SISTEMA): 6

ACQUISIZIONE

Di atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM: 22518 e s. (concordata)

Intercettazioni al fascicolo delle indagini: 8896 e s.

Plichi e corrispondenza: 15732

Tabulati telefonici: 9001

ADDEBITO PROVVISORIO

Formulazione da parte del PM: 2960 (qualità di imputato)

Formulazione da parte della PG: 15532

ADEGUATEZZA

Della misura cautelare personale: 10449 (in generale), 30408 (a carico del minore)

Della misura cautelare reale: 12406 (sequestro conservativo), 12526 (sequestro preventivo)

Della pena a carico del minore: 30265

AFFIDAMENTO IN PROVA

Al servizio sociale: 30645 e s. (esecuzione della pena nel processo minorile)

Con detenzione domiciliare: 30654 (esecuzione della pena nel processo minorile)

In casi particolari: 30643 (esecuzione della pena nel processo minorile)

AFFINITÀ

Causa di incompatibilità: 2805 (del PM), 1930 e s. (del giudice), 1950 (del GOP)

Causa di astensione: 1960 (del giudice)

AGENTE SEGRETO

Intercettazioni sonore: 8976 e s.

Esame incrociato: 22994 (regole particolari)

AGENTI DI PG: 3390 e s. (definizione), 5410 (soggetto notificatore)

AGGRAVANTE (CIRCOSTANZA)

Rilevanza ai fini applicazione misure cautelari personali: 10329 e s.

Rilevanza nella decisione del giudizio abbreviato: 25457

Nuova contestazione in dibattimento: 23624

AIDS

Arresti domiciliari: 10544 (esigenze cautelari eccezionale rilevanza)

Malati in custodia cautelare: 10854 (ricovero provvisorio)

ALBO DEI PERITI: 7604

ALLARGATO (PATTEGGIAMENTO): 25918 e s.

ALLONTANAMENTO

Dalla casa familiare: 17940 e s. (disciplina generale), 26534 (giudizio direttissimo), 10664 e s. (misura cautelare personale)

Dall'aula:

Dell'imputato: 21511 (disciplina generale), 30478 (minorenne)

Dell'esercente la responsabilità genitoriale: 30480 (nel processo minorile)

Dall'abitazione: 30432 (violazione della misura cautelare)

Dalla comunità: 30442 (violazione della misura cautelare)

AMBIENTALE**Intercettazione:**

Definizione: 8766

Reati intercettabili: 8781 (tabella)

Disastro: 12581 (confisca)**AMMENDA****Pena principale:** 24325 (sentenza di proscioglimento)**Sanzioni nel procedimento davanti al giudice di pace:** 29654**AMMISSIONE****Delle prove in generale:** 6586 e s. (disciplina generale), 6676 (divieti), 20174 (nell'udienza preliminare), 22538 e s. (nel dibattimento), 29621 e s. (nel dibattimento davanti al giudice di pace)**Di nuove prove:** 23324 e s. (su iniziativa del giudice), 23659 (in caso di nuova contestazione), 29641 (nel dibattimento davanti al giudice di pace)**AMMONIMENTI****All'indagato da parte della PG:** 15452**All'interprete:** 4432**All'imputato:** 22593**AMNISTIA****Esecuzione della pena:** 36951**Sentenza di non luogo a procedere:** 20329**ANAGRAFE****Delle sanzioni amministrative dipendenti da reato:** 37251**Dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato:** 37256**ANIMALE****Oggetto di sequestro preventivo:** 12541**Cosa pertinente al reato:** 12541**ANNOTAZIONE****Della PG:** 15872**Annullamento della decisione in appello:** 33060**ANNULLAMENTO****In cassazione:** 34001 e s. (annullamento parziale), 34041 e s. (senza rinvio), 34056 e s. (con rinvio)**Del provvedimento cautelare:**

Da parte del tribunale in sede di riesame: 11685 e s.

In caso di ricorso ordinario in cassazione: 11910 (con rinvio), 11915 (senza rinvio)

ANNUNCI PUBBLICI: 5469 (modalità di notifica)**ANONIMA (DENUNCIA):** 13848 e s.**ANONIMO (DOCUMENTO)****Utilizzabilità processuale:** 7884 e s.**Accertamento della provenienza:** 7914**ANTICIPAZIONE****Dell'udienza dibattimentale:** 21471 e s.**APERTURA DEL DIBATTIMENTO:** 22483 e s.**APPELLO****Disciplina generale:** 32550 e s.**Tipi di appello:** 32595 e s. (principale), 32605 e s. (incidentale)**In materia cautelare:** 11710 e s. (misure cautelari personali), 12806 e s. (misure cautelari reali)**Regole particolari:** 25507 e s. (nel giudizio abbreviato), 26123 e s. (nel patteggiamento), 29676 e s. (contro le sentenze del giudice di pace), 20369 (con-

tro sentenza non luogo a procedere: limiti), 30515 (nel processo minorile)

Conversione in ricorso per cassazione: 32184**APPLICAZIONE****Della pena su richiesta delle parti (patteggiamento):** vedi Patteggiamento**Delle misure di sicurezza:** 24345 (sentenza di condanna), 30710 e s. (al minore condannato)**Della pena principale e accessoria:** 24325 (sentenza di condanna)**Delle misure di comunità:** 30635 (processo minorile)**ARCHIVIAZIONE****Dell'azione penale:**

Disciplina generale: 19132 e s.

Reclamo contro l'archiviazione: 19242 e s.

Nel giudizio davanti al giudice di pace: 29316 e s.

In mancanza di una condizione di procedibilità: 14540**Nel procedimento contro persone ignote:** 19012 e s.**Riapertura delle indagini dopo l'archiviazione:** 19267 e s.**In caso di trasferimento di procedimenti penali all'estero:** 41615**Effetti:** 11225 e s. (estinzione misure cautelari)**ARCHIVIO****Delle intercettazioni (ADI):** 8915 e s. (disciplina generale), 8872 e s. (trasmissione di verbali e registrazioni)**Informatico della polizia di Stato:** 7874**ARMİ:** 15727 (perquisizioni)**ARRESTATO****Compimento atti:** 4127 e s.**Liberazione:** 17835**ARRESTI DOMICILIARI****Misura cautelare personale:** 10754 e s.**Termini di durata massima:** 11315**Divieto:** 10494 e s. (se si prevede l'esecuzione di una pena non detentiva)**In caso di gravi problemi di salute:** 10544 e s.**Presupposto del giudizio immediato custodiale:** 26955**Condannato agli arresti domiciliari per il fatto oggetto di condanna:** 36586**Violazione:** 11114 (presupposto della latitanza)**ARRESTO****Disciplina generale:** 17590 e s.**Tipi:** 17640 (obbligatorio), 17650 (facoltativo), 17675 e s. (differito)**Regole particolari:** 26499 e s. (convalida nel giudizio direttissimo), 24325 (sentenza di proscioglimento), 38741 e s. (in caso di MAE), 30372 (del minorenni)**ASSEGNAZIONE****Del ricorso per cassazione:** 33816 e s.**A una colonia agricola o a una casa di lavoro:** 24345 (misure di sicurezza personali)**Dei detenuti minori negli istituti di esecuzione della pena:** 30697**ASSEGNO:** 10689 e s. (in caso di allontanamento dalla casa familiare)**ASSEMBLEA DI CONDOMINIO:** 3456 (legittimazione a costituirsi parte civile)